

ed in combriccole per cospirare alla rovina dello Stato, o sovvertire l'ordine costituito, e non sarà permesso ai credenti di raccogliersi in associazione per fine di culto e di pietà, senza attirarsi addosso le minacce del legislatore e i fulmini del Governo?

Quando la questione fu agitata in seno alla Commissione d'inchiesta, il Querini sostenne che siffatte associazioni volontarie dovrebbero essere immuni di tutela in tutto il territorio del regno; il commissario Scotti alla sua volta suggerì di separare la parte del patrimonio delle Confraternite destinato alla beneficenza da quello destinato al culto, lasciando loro piena balia per quel che concerne gli oneri del culto, ed affidando agli istituti affini la gestione dei beni affetti a scopo di beneficenza.

La Commissione accostandosi a questo avviso, formulò il suo pensiero nell'articolo seguente:

“ Art. 2. Sono pure soggetti alle disposizioni della presente legge gli istituti di culto e di beneficenza, quando anche abbiano oltre a questo scopi ecclesiastici o siano fondati ad esclusivo favore di persone che professano un culto ammesso nello Stato. Negli istituti di natura mista dovrà tenersi gestione distinta per la parte che concerne la pubblica beneficenza, ed operarsi la separazione dei redditi e del patrimonio nei modi che sarà riconosciuto più utile ed opportuno. „

La Commissione reale, come si vede, non sopprimeva gli istituti misti, e limitava l'ingerenza del potere civile alla semplice separazione dei redditi e del patrimonio destinato a scopo di beneficenza; e con l'articolo 47 rispettava la presente condizione giuridica alle Confraternite delle provincie meridionali.

L'articolo 74 fa di tutte tavola rasa, ed estende la confisca anche alle rendite corrispondenti agli oneri di culto, senza rispettare neppure le contribuzioni degli associati che sono proprietà private.

Ma dunque, osservò ieri il presidente del Consiglio, si deve lasciar loro mano libera, perchè continuino a dissipare il patrimonio dei poveri, scialacquando in feste, in messe e in fuochi di artificio i milioni, che andrebbero meglio spesi a sollievo di tante miserie. Codesto ragionamento non è esatto, perchè la conseguenza non sta nella premessa.

Il patrimonio, del quale discutiamo, appartiene alle Confraternite, e non ai poveri. Se vi sono oneri di beneficenza, questi devono essere scrupolosamente adempiuti, e il Governo farà bene a vigilare e a costringere per questa parte le Con-

fraternite all'osservanza della volontà dei disponenti; ma in tutto il resto non può metter bocca o le Confraternite devono essere lasciate libere di governare come credono le erogazioni destinate ad altri scopi.

Il rimprovero fatto dall'onorevole presidente del Consiglio sarebbe giusto, se fosse dimostrato che le Confraternite spendono in opere di culto quella parte di rendita, che giusta gli statuti è destinata alla beneficenza; ma questa dimostrazione non fu fatta.

Se vi hanno Confraternite che si permettono costosi storni è giusto infrenarle; ma non si può dar loro biasimo se si limitano ad erogare pel mantenimento del culto, e sia pure in feste o luminarie, quanto a questo scopo è destinato dai particolari statuti o dalla volontà de' disponenti.

Ma una parte di questo danaro andrebbe speso meglio in opere di pietà. Può darsi, ma non è questa una buona ragione per spossessare le Confraternite.

Con questi ragionamenti nessun privato patrimonio sarebbe al salvo da simili razzie; e quel che oggi si dice delle Confraternite potrà ripetersi domani a danno di qualsivoglia ricco possidente. Con la stessa logica il Governo potrebbe rivolgersi a' più facoltosi, poniamo, al nostro collega Duca di Sermoneta, e tener loro questo linguaggio: Voi possedete rendite cospicue. Spendete, è vero, in opere di carità, ma assai più spendete in cocchi, cavalli e simili. Il superfluo è patrimonio dei poveri, dunque si concentri nella Congregazione di carità.

Codesti sono consigli, che può dar la religione, ma non doveri giuridicamente esigibili.

È più facile lasciar fare la carità, che imporla o pretendere di regolarla per legge. Basta il sentimento individuale per soccorrere alle miserie che l'uomo vede, ma quando si vuol porre rimedio a quelle, che affliggono un intero paese non basta consultare gli impulsi del cuore, ma si richiede scienza profonda e sicurezza di giudizio. E la scienza di governo ed il retto giudizio concordemente consigliano di rinettare la pianta de' rami, che l'intristiscono, non mai di portare la scuro alle radici.

L'onorevole Correnti, uomo di senno e di dottrina non comune, discorrendo delle Confraternite, ebbe a notare che se parecchie di esse si sono sottratte alle leggi del 1862 e del 1867, ciò avvenne in virtù di contratti speciali, e di dritti di terzi, che non si possono regolare con le sole norme del diritto pubblico.

L'onorevole Luzzatti, seguendo lo stesso or-